

STATUTO SOCIALE

della "ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA SULLA DEPRESSIONE ETS"

ARTICOLO 1

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA SULLA DEPRESSIONE ETS".

L'associazione ha personalità giuridica, acquisita mediante iscrizione nel RUNTS con un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 2

L'associazione ha sede legale in Torino.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere in Italia e all'estero uffici, filiali, succursali, unità locali.

ARTICOLO 3

L'Associazione, esclusa qualsiasi finalità di lucro, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare l'associazione persegue finalità di solidarietà sociale, socio-sanitaria e ricerca scientifica ed ha lo scopo di promuovere ed attuare studi e ricerche sulla depressione, ansia e attacchi di panico in tutti i loro aspetti medici e sociali, in armonia con le finalità indicate nel piano socio-sanitario regionale.

Per il raggiungimento di dette finalità, potrà:

- a) promuovere e coordinare ricerche, indagini e sperimentazioni in relazione a problemi inerenti la depressione, l'ansia e gli attacchi di panico in tutti i loro aspetti medici e sociali;
- b) favorire l'incremento e l'approfondimento scientifico nei campi sopra indicati;
- c) patrocinare e favorire a tutti i livelli azioni di sensibilizzazione in materia di prevenzione;
- d) promuovere e organizzare convegni, seminari, incontri e corsi di aggiornamento sulla depressione;
- e) inviare presso Centri Italiani o stranieri che si occupano della ricerca, medici interessati ad approfondire le loro conoscenze scientifiche;
- f) commissionare ad esperti nei settori indicati studi e ricerche sugli specifici argomenti;
- g) pubblicare atti congressuali, dispense o quanto altro utile al raggiungimento dei fini previsti dai precedenti punti.

In via secondaria l'associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 4

L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 5

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- un patrimonio iniziale non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila) ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;
- quanto versato annualmente dagli associati a titolo di quote;

- contributi di privati;
- contributi di enti pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- quote di adesione a Congressi o Corsi di aggiornamento e perfezionamento;
- rendite derivanti dal suo patrimonio.

Qualsiasi apporto o versamento comunque denominato, effettuato da un associato all'associazione, non è ripetibile dall'associato stesso o dai suoi aventi causa, neanche in caso di, morte, recesso, esclusione o scioglimento dell'associazione.

ARTICOLO 6

I soci dell'Associazione si suddividono in Soci Ordinari e Soci Onorari.

Sono Soci Ordinari coloro che, oltre a condividere gli scopi associativi, partecipano attivamente alle attività poste in essere dall'Associazione, collaborando operativamente allo sviluppo della stessa.

Sono Soci Onorari personalità benemerite nei confronti dell'Associazione che, pur non svolgendo un ruolo operativo nelle attività dell'Associazione, ne condividono gli scopi associativi.

L'associazione è improntata al principio della "porta aperta"; pertanto la qualifica di Socio Ordinario e di Socio Onorario può essere acquisita tramite domanda rivolta al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo prende in esame la domanda e, dopo le opportune indagini, a maggioranza dei propri membri decide sull'ammissione. Il socio ammesso deve dichiarare di condividere le finalità che l'associazione si propone e di impegnarsi ad osservare lo statuto e gli eventuali regolamenti.

Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di

rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Tutti gli Associati, ordinari e onorari, hanno:

- il diritto a partecipare alle attività sociali e ad ogni attività promossa dalla Associazione;
- il diritto di usufruire di tutti i servizi della Associazione posti a disposizione degli Associati stessi e di frequentare i locali e gli spazi messi a disposizione degli Associati;
- il diritto di voto in Assemblea;
- gli Associati maggiorenni hanno il diritto di candidarsi alle cariche Sociali;
- il diritto di esaminare i Libri Sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non rendere eccessivamente oneroso per i Soci il suo concreto esercizio e contemperando quando necessario l'esercizio del diritto con le esigenze di tutela della privacy;
- gli Associati hanno inoltre il diritto di richiedere informazioni al Consiglio Direttivo circa l'andamento dell'attività.
- Gli Associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote sociali e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nei termini indicati dal regolamento dell'associazione, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo. Gli Associati inoltre devono contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità sociali e svolgere,

qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, con spirito di servizio.

ARTICOLO 7

Gli associati operano a titolo volontario e gratuito.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposto per un periodo temporaneo.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, oltre a quanto previsto dal presente statuto.

ARTICOLO 8

la qualifica di socio si perde per:

recesso volontario, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;

esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, quali comportamenti contrari agli scopi dell'associazione o inadempienze agli obblighi statutari;

mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito;

morte del socio.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato per iscritto al socio interessato, il quale può proporre opposizione all'assemblea entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

ARTICOLO 9

Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente e i Vice-Presidenti;
- d) il Comitato Consultivo;
- e) l'organo di controllo, se nominato;
- f) il revisore legale, se nominato.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni.

ARTICOLO 10

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) la nomina del Consiglio Direttivo;
- b) la nomina dell'organo di controllo e del revisore legale;
- c) l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- d) l'approvazione di un Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo al fine di determinare le modalità di svolgimento dell'attività associativa.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) Le modifiche dello Statuto;
- b) lo scioglimento della Associazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina del Liquidatore;
- c) tutti gli altri casi che la legge o il presente statuto demandano all'assemblea straordinaria.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea, che si può tenere anche in seconda convocazione, ma non nello stesso giorno della prima, è convocata dal Presidente con raccomandata o posta elettronica

da spedire almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione dell'ordine del giorno.

E' validamente costituita in prima convocazione, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza degli associati, debitamente iscritti nel Libro Soci, da almeno tre mesi.

E' validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di un numero di soci superiore di almeno una unità a quello dei membri del Consiglio Direttivo, purché tale numero non sia superiore al quorum costitutivo previsto per l'assemblea di prima convocazione.

Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea delibera in sede ordinaria con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea invece delibera in sede straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

E' fatta eccezione per la delibera relativa allo scioglimento anticipato dell'Associazione, per la quale, sia in prima che in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) degli iscritti.

ARTICOLO 11

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché quello di proporre all'assemblea l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e di un regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri che restano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario Generale e, qualora il numero dei Consiglieri lo consenta, uno o due Vice-Presidenti.

Un Consigliere può ricoprire congiuntamente le cariche di Tesoriere e di Segretario Generale.

Al Presidente, o, in sua assenza od in caso di impedimento, al Vice Presidente più anziano di età, spetta la rappresentanza dell'Associazione.

ARTICOLO 13

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente mediante invito anche telefonico effettuato ai membri presso il domicilio da ciascuno indicato, almeno sei giorni prima dell'adunanza, con indicazione dell'Ordine del Giorno.

Esso deve essere convocato anche quando almeno due terzi dei Consiglieri ne faccia richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano o, in mancanza, da chi viene indicato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni viene redatto verbale a cura del Segretario Generale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche con mezzi di comunicazione a distanza.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo potrà altresì nominare un Comitato Consultivo, composto da esperti nelle materie nelle quali opera l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilirà la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato Consultivo, definendone i compiti.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti o per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 15

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione redige il bilancio di esercizio annuale secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio deve essere formato da stato

patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione di missione (se obbligatoria per legge), che illustri le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nei casi previsti dalla legge dovrà essere predisposto ed approvato anche il bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 16

L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi obbligatori previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo ivi indicata

In caso di nomina di organo collegiale, questo sarà costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo può essere nominato anche se non obbligatorio per legge.

ARTICOLO 17

Il Revisore legale dei conti, persona fisica iscritta nell'apposito registro, è nominato nei casi obbligatori previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 18

L'associazione è obbligata alla tenuta dei libri sociali previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore

ARTICOLO 19

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 20

In caso di scioglimento dell'Associazione o di sua cessazione per qualsiasi causa, liquidata ogni pendenza, il suo patrimonio residuo sarà devoluto obbligatoriamente a favore di altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente.

ARTICOLO 21

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, nonché le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

In originale firmato

DI SALVO SALVATORE

ROBERTO GRASSI REVERDINI